

Giuliano Marini
Il diritto cosmopolitico
nel progetto kantiano per la pace perpetua
con particolare riferimento al secondo
articolo definitivo

"Studi kantiani", VIII (1995)
pp. 87-105

IL DIRITTO COSMOPOLITICO
NEL PROGETTO KANTIANO PER LA PACE
PERPETUA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SECONDO
ARTICOLO DEFINITIVO

1. *Il progetto 'Per la pace perpetua' e i testi ad esso complementari in relazione al problema qui esaminato*

In relazione al nostro tema, i testi più importanti sono, accanto alla *Pace perpetua*, la *Religione entro i limiti della mera ragione* e il saggio *Sopra il detto comune: questo può esser giusto in teoria ma non vale per la pratica*¹. Alcuni passaggi di tali due ultime opere appartengono allo stesso orizzonte speculativo della *Pace perpetua*, e talora hanno espressioni o proposizioni strettamente affini a quelle che leggiamo nel testo centrale qui preso in esame. In particolare, nella *Religione*, dovremo rivolgere la nostra attenzione al capitolo terzo («La vittoria del buon principio sul cattivo e l'instaurazione del regno di Dio sulla terra») e ad importanti considerazioni sul chiliasmo che si trovano nel capitolo primo (che tratta del «male radicale nella natura umana»)². E nel *Detto comune* dovremo soprattutto tener

1. I. KANT, *Zum ewigen Frieden (= ZeF); Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (= Religion); Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (= Gemeinspruch)*. Le citazioni da queste ed altre opere di Kant fanno riferimento all'edizione dell'Accademia (con l'indicazione del volume, delle pagine, delle righe). Le citazioni da *Zum ewigen Frieden* e dal *Gemeinspruch* seguono, ma spesso con modifiche anche radicali, la traduzione di G. Solari, in I. KANT, *Scritti politici*, Torino, Utet, 1956; le citazioni dalla *Religion*, la traduzione di A. Poggi, riveduta da M. M. Olivetti, Bari, Laterza, 1980.

2. In proposito mi permetto di rinviare a: G. MARINI, *Kants Idee einer Weltrepublik*, in P. VAN TONGEREN et al. (eds.), *Eros and Eris - Liber amicorum for Adriaan Peperzak*, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1992, pp. 133-146. Data la natura strettamente esegetica del testo che presento al lettore, e data anche (se non m'inganno) la novità dell'interpretazione da me proposta, mi astengo qui da una elencazione della letteratura critica; la quale mi appare generalmente orientata verso la tesi che Kant abbia teorizzato una confederazione di stati, ma non una repubblica federale mondiale. Indico soltanto, a conferma di quanto asserisco, la «Introduzione» di Mario Albertini

presenti le osservazioni della *Premessa*, aggiungendo, per la connessione con il nostro tema, la polemica con Mendelssohn. Infine, sarà necessario riferirci alla *Metafisica dei costumi*, per alcune brevi ma essenziali considerazioni svolte al passaggio dal diritto internazionale al diritto cosmopolitico (cioè al passaggio dall'ultimo capoverso del § 61 all'inizio del § 62), e nella conclusione (*Beschluß*) insieme del diritto cosmopolitico e dell'intero diritto pubblico³.

Al fine di chiarire la nostra comprensione del tema del cosmopolitismo in Kant, la trattazione più significativa, ed anche più complessa e più controversa, per la sinteticità e per la non evidente sistematicità, è quella presente nel secondo articolo definitivo, dal quale occorrerà muovere, per poi estendere la nostra attenzione ad altri passi della *Pace perpetua* e agli altri tre testi sopra menzionati.

Ricordiamo innanzitutto che i tre articoli definitivi attengono alle tre parti del diritto pubblico: *jus civitatis*, *jus gentium*, *jus cosmopolitanum*, con le quali si trovano in una superficiale e soltanto incompleta simmetria. In particolare, il primo articolo tratta della forma repubblicana, ed ha quindi diretta connessione con lo *jus civitatis*. Il secondo articolo tratta del vincolo che deve unire gli stati fra loro, che può spaziare da un *foedus gentium* (*Völkerbund*) ad una *civitas gentium* (*Völkerstaat*): ovvero, da una confederazione di stati che non rinunciano alla loro sovranità, ad una repubblica mondiale (*Weltrepublik*) che rac-

all'antologia di scritti politici kantiani da lui curata sotto il titolo I. KANT, *La pace, la ragione, la storia*, Bologna, Il Mulino, 1985. Egli afferma che la sua antologia «ha uno scopo preciso, quello di mostrare il nesso che esiste tra il federalismo e il pensiero di Kant» (p. 7); e certamente egli è orientato, in questo come in suoi precedenti scritti federalisti, verso la forte affermazione di un tale nesso. Tuttavia egli scrive, a conclusione della sua introduzione, che i sostenitori dell'interpretazione minima del federalismo di Kant «non si fondano su una interpretazione dell'intero pensiero storico, politico e giuridico di Kant» (che anch'io giudico necessaria), ma soltanto sul secondo articolo definitivo di *Zum ewigen Frieden* e sul § 61 della *Metaphysik der Sitten*. Se non sono errate le argomentazioni del presente testo, questi due luoghi, ritenuti comunemente di ostacolo alla soluzione federalistica, diverranno invece fonti a favore.

3. I. KANT, *Metaphysik der Sitten* (= *MdS*); citata, salvo indicazione contraria, secondo la traduzione di G. Vidari, in I. KANT, *Scritti politici*, cit..

colga tutti i popoli della terra. Come si vede, la fondamentale argomentazione kantiana dell'art. 2 ha attinenza con lo *jus gentium* soltanto nel primo caso, giacché nel secondo caso espone nulla di meno che la soluzione (che per Kant è la soluzione secondo ragione) del problema dello *jus cosmopolitanum* appunto con la instaurazione di una repubblica mondiale (e noi diremmo: di una repubblica federale mondiale). Il terzo articolo infine, pur se nella intestazione menziona il diritto cosmopolitico, lo fa soltanto per trattare della universale ospitalità che deve caratterizzare i rapporti fra gli stati. Sicché si può dire che la vera trattazione del problema cosmopolitico si ha soltanto nel secondo articolo, al quale è da collegare il primo articolo in quanto esso tratta della forma repubblicana, esplicitamente ed energicamente richiesta da Kant per una soluzione del problema politico secondo ragione. Per designare il diritto cosmopolitico, oltre al termine *Weltbürgerrecht* (*jus cosmopolitanum*), già presente nella *Pace perpetua*, la *Metafisica dei costumi* usa il termine *Völkerstaatsrecht*, letteralmente diritto dello stato di popoli, a cui dovrebbe corrispondere un ipotetico termine *jus civitatis gentium*, e che invece è reso anch'esso col termine *jus gentium*, correttamente usato da Kant per rendere il diritto internazionale (*Völkerrecht*)⁴.

2. Il paragone tra singoli e popoli in relazione al dovere di uscire dallo stato di natura

Kant afferma ripetutamente che l'uomo deve abbandonare lo stato di natura e sottomettersi allo stato civile, cioè a leggi pubbliche coercitive. È il passaggio dalla *societas naturalis* alla *societas civilis*, contrassegnata dall'esistenza di un giudice al quale possa rivolgersi chi è leso nei suoi diritti. La visione kantiana è esposta con particolare chiarezza nella *Religione*, e si ricollega al pensiero di Hobbes. Lo stato di natura «è uno stato dove ciascuno (...) vuol essere lui stesso il giudice di ciò che è il suo diritto in confronto agli altri, ma ove di questo diritto stesso ciascuno non ha dagli altri, e non dà ad essi, altra garanzia fuor

4. *ZeF.*, VIII, 349, 31; *MdS.*, VI, 311, 23-26.

del proprio potere: ciò che è uno stato di guerra, in cui bisogna che tutti siano armati contro tutti». Ciò che Hobbes afferma, *ex eundem esse a statu naturali*, consegue a una simile descrizione, «poiché lo stato di natura è una violazione continua dei diritti di tutti gli altri uomini per la pretesa che ciascuno ha, di essere giudice nella propria causa e di non lasciare agli altri uomini, per ciò che riguarda la loro causa, altra garanzia che il suo proprio arbitrio»⁵. Queste note proposizioni kantiane si rivolgono agli uomini come singoli, i quali hanno l'obbligo, non soltanto morale ma anche giuridico (e quindi coattivo), di entrare in uno stato civile in cui si trovi un giudice *super partes*, competente a dirimere le controversie con altri soggetti. La coazione consisterà nella possibilità di far valere con la forza il dovere degli altri di entrare in uno stato civile; ove la forza per costringere gli altri ad entrare in questo stato sarà la forza stessa di colui, il cui diritto ad una libertà esterna è lesa da altri soggetti; si avrà quindi un caso di autotutela.

Questa descrizione dello stato di natura, con la necessità di passare ad uno stato civile, è utilizzata da Kant, nella *Religione*, anche con riferimento al mondo della virtù⁶. Ciascun uomo vive in origine in uno stato di natura etico, cioè in una situazione in cui manca un'istituzione deputata alla trasmissione, all'insegnamento, all'incarnazione della virtù. Una tale situazione è detta da Kant *Sittenlosigkeit*⁷; che potrebbe essere intesa come assenza di costumi saldamente costituiti (quali può offrire soltanto una comunità morale-religiosa, cioè una chiesa). È la situazione corrispondente all'assenza di un diritto garantito da terzi, che è propria dello stato di natura giuridico. Di qui deriva l'obbligo di entrare in una comunità morale-religiosa, cioè in una chiesa; in questo caso un obbligo soltanto etico perché attinente alla virtù, e non anche giuridico, per la *contradictio in adiecto* in cui consisterebbe la costrizione ad entrare in una comunità morale-religiosa⁸.

5. *Religion*, VI, 97, 30-38.

6. *Religion*, VI, 95-98.

7. *Religion*, VI, 97, 14-15.

8. *Religion*, VI, 95, 28-29.

L'opera sulla religione sviluppa con la maggiore sistematicità e ampiezza il tema del passaggio dallo stato di natura allo stato civile. Quando si pone il problema della vittoria del buon principio sul cattivo e dell'avvento di un regno di Dio sulla terra, Kant lo affronta sul duplice piano del diritto e della virtù, e non solo con riferimento agli uomini come singoli, ma anche con riferimento agli uomini come collettività, come *omnitudoines collectivae*: ovvero, distintamente, come stati e come chiese. Sia gli stati fra loro, sia le chiese fra loro, sono, nei propri ambiti, nella condizione dello stato di natura. Entrambi, gli stati e le chiese, dovranno tendere al superamento di tale loro condizione, in vista delle loro mete, che sono, rispettivamente, uno stato universale e una chiesa universale⁹. Essi dovranno entrambi purificarsi, gli stati dalla coazione¹⁰, le chiese dalla superstizione (*Aberglauben*, che tende a ricoprire di positività la fede, *Glauben*)¹¹; per tendere a una condizione di perfezione, che pure, come idea, non potranno raggiungere, e che sarà, rispettivamente, *respublica noumenon* ed *ecclesia noumenon*.

Per tornare al nostro tema, gli stati nei loro rapporti reciproci sono, come i singoli prima della società civile, in uno stato di natura, che è uno *status belli*, e che come tale deve essere superato, per dar vita ad una condizione civile fra gli stati, in analogia con quanto accade fra gli uomini come singoli. La premessa agli articoli definitivi della *Pace perpetua* ha una nota che illustra il paragone singoli-stati, e che lo porta all'estremo della coercibilità giuridica anche degli stati nei loro rapporti reciproci, cioè da parte di stati che quindi sembrerebbero poter usare la forza per costringerne altri ad entrare con loro in una costituzione civile¹².

L'affermazione lascia in verità assai dubbiosi, da un punto di vista kantiano, ed è forse contraddetta da altri passi. Partiamo tuttavia dal passo secondo il quale uomini e popoli tendono al raggiungimento di quella sicurezza che può dare soltanto un'autorità superiore alle parti. «Ma l'uomo (o il popolo), che

9. *Religion*, VI, 96, 16-29.

10. *Kritik der reinen Vernunft* (= *KRV*), III, 248, 11-19.

11. *Religion*, VI, 101, 35.

12. *Zef.*, VIII, 349, 12-38.

vive nel puro stato di natura, mi toglie questa sicurezza e mi lede per il solo fatto di vivere in questo stato in mia vicinanza, anche se non mi lede effettivamente (*facto*), ma solo per la mancanza di leggi di questo suo stato (*statu iniusto*), per cui io mi sento continuamente da lui minacciato e posso costringerlo o ad entrare con me in uno stato di convivenza legale o ad allontanarsi da me»¹³. Tuttavia, un passo della *Metafisica dei costumi* contiene osservazioni che paiono contraddire l'equiparazione singoli-popoli per quanto riguarda la coazione ad entrare in società civile. Alla fine del § 62 sull'ordinamento cosmopolitico, Kant si pone il problema se eventuali «buone intenzioni» – e noi potremmo considerar tale quella di instaurare una società civile con altri popoli – possano «lavare la macchia dell'ingiustizia dei mezzi che si impiegano». Altri potrebbe obiettare «che con tali scrupoli, che impediscono di usare la violenza per cominciare a fondare uno stato legale, tutta la terra sarebbe ancora forse in uno stato senza legge». Ma Kant replica negando che sia permesso «essere ingiusti una volta per tutte, per fondare in seguito più sicuramente e far meglio fiorire il regno della giustizia»¹⁴.

3. *Lo jus gentium come jus belli, e il corrispondente modo di pensare*

Una delle difficoltà che presenta il progetto *Per la pace perpetua* è rappresentata dal giudizio che Kant dà in esso sul diritto internazionale positivamente teorizzato e applicato. È il diritto internazionale della scienza giuridica, com'è stato costruito dagli autori giusnaturalisti sotto il nome di *jus gentium* (*Völkerrecht*) ed inteso come *jus belli* (*Kriegsrecht*). Come suoi autori, un passo dell'art. 2 menziona «Grozio, Pufendorf, Vattel e altri», per dire che essi «sono ancora sempre candidamente citati, a giustificazione di una guerra di aggressione (...), sebbene il loro codice, redatto con spirito filosofico o diplomatico, non abbia o anche solo possa avere la menoma *forza legale* (poiché

13. *ZeF.*, VIII, 349, 16-22.

14. *MdS.*, «Rechtslehre», § 62, VI, 353, 30-37.

gli stati come tali non sono sottoposti a una coazione esterna comune) e non si dia l'esempio di uno stato che fosse mai indotto a desistere dal suo proposito da argomenti avvalorati da testimonianze di uomini tanto celebri»¹⁵. Bisogna ricordare che lo *jus gentium* deriva la sua cogenza da patti stipulati fra stati in forza della loro sovranità, la quale ultima è pertanto alla base dello *jus gentium*, ovvero la fonte di esso. Sono i popoli, attraverso i loro capi, che sovranamente si accordano su come comportarsi in futuro. La norma morale fondamentale ed universale, *pacta sunt servanda*, impegna gli stati a comportarsi in conformità dei patti da loro stipulati. Peraltro, sia la norma universale, sia le norme particolari incluse in singoli patti, possono anche essere disattese, da uno o più stati; e la parte o le parti lese non hanno la possibilità di trovare, al di sopra di sé e dello stato offensore, un giudice che dica qual è il diritto vigente nel caso concreto, e lo applichi con forza coattiva. E un diritto senza autorità *super partes* è – secondo le espressioni di Kant – diritto provvisorio e non perentorio. Come il diritto privato non è garantito nello stato di natura fra gli uomini, i quali pertanto hanno il dovere di entrare in società civile; così lo *jus gentium* non è garantito nello stato di natura fra i popoli, i quali pertanto hanno il dovere di entrare in una società civile fra gli stati. In entrambi i casi – si tratti di rapporti fra singoli o fra popoli – non si può dire che si versi in uno stato privo di diritto (*status iniustus*), giacché il diritto è scritto nel cuore degli uomini, ma si deve dire che si versa in uno *status justitia vacuus*, cioè privo di giurisdizione al di sopra delle parti, avente forza coattiva¹⁶.

Ragionando in tal modo, Kant prende atto che lo *jus gentium* trae il proprio valore dalla volontà degli stati sovrani, e rimane ancorato a tali volontà, che sole potranno interpretarlo e applicarlo. Gli stati, cioè, non hanno compiuto il passo che hanno compiuto i singoli uomini, ovvero di pattuire la propria sottomissione ad organi ad essi superiori, cioè di dar vita ad una società civile. Kant ritiene che un tale diritto internazionale non sia propriamente diritto, giacché resta demandato, per l'interpretazione e l'applicazione, alla volontà degli stati sovrani. Sen-

15. *ZeF.*, VIII, 355, 9-16.

16. *MdS.*, «Rechtslehre», § 44, VI, 312, 22-28.

za l'istituzione da parte degli stati di una specifica autorità, meglio se con l'«unione in società civile», altrimenti soltanto come «libero federalismo» (cioè confederazione fra gli stati per delegare ad istanze comuni almeno alcune funzioni), il cosiddetto diritto internazionale è privo di significato¹⁷.

Un altro eloquente giudizio sul diritto internazionale si legge sempre all'art. 2. «Se per diritto internazionale si intende il diritto alla guerra (poiché dovrebbe essere il diritto di determinare ciò che è giusto non secondo leggi esterne universalmente valide, che limitano la libertà di ciascuno, ma secondo massime unilaterali, per mezzo della forza), esso non significa propriamente nulla. Si dovrebbe infatti intendere che uomini che pensano in tal modo (*die so gesinnt sind*) hanno la sorte che si meritano, se si distruggono a vicenda e cercano così la pace perpetua nella vasta fossa che copre coi loro autori tutti gli orrori della violenza»¹⁸. Si noti l'espressione «uomini che pensano in tal modo»; alla quale può essere affiancata, per chiarezza e per importanza argomentativa, l'espressione che dà inizio all'ultimo e teoricamente decisivo periodo dell'art. 2. Gli stati ed i loro capi non vogliono dar vita ad uno stato di popoli, poi precisato come repubblica mondiale; essi – «secondo la loro idea del diritto internazionale»¹⁹ – respingono la via maestra della repubblica mondiale, che deriva dalla ragion pura pratica ed è pertanto una «idea positiva»²⁰; e ciò fanno perché affetti dalle loro inclinazioni fenomeniche, che li rendono gelosi possessori della loro libertà selvaggia di soggetti giuridici sottratti a qualsiasi potere superiore.

Si rimane solitamente colpiti da un periodo in cui domina il concetto di sovranità, pur se questo termine tecnico non è utilizzato. Dopotché l'esordio del testo dell'art. 2 ha paragonato i popoli ai singoli, entrambi soggetti all'obbligo di entrare in una società civile, Kant prosegue negando questo stesso obbligo. Dopo aver parlato della necessità di una «costituzione analoga alla civile», egli così continua: «Questa sarebbe una confedera-

17. *ZeF.*, VIII, 356, 31-32.

18. *ZeF.*, VIII, 356, 35-37; 357, 1-5.

19. *ZeF.*, VIII, 357, 3, 12.

20. *ZeF.*, VIII, 357, 13-14.

zione di popoli (*Völkerbund*), che però non dovrebbe essere uno stato di popoli (*Völkerstaat*). Qui sarebbe una contraddizione, poiché ogni stato implica il rapporto di un superiore (legislatore) con un inferiore (colui che obbedisce, cioè il popolo), mentre molti popoli in uno stato costituirebbero un sol popolo, ciò che è contrario al presupposto (poiché qui noi dobbiamo considerare il diritto dei popoli tra loro in quanto essi costituiscono altrettanti stati diversi e non devono confondersi in un solo e unico stato)²¹. Questo passo negherebbe quanto è chiaramente e solennemente affermato in altri passi del nostro testo, già visti; ed è appunto ciò che viene indicato come «contraddizione» nell'argomentazione di Kant. Infatti, da un lato egli dice che «per gli stati che stanno fra loro in rapporto reciproco non vi è altra maniera razionale per uscire da uno stato naturale senza leggi, che è stato di guerra, se non rinunciare, come i singoli individui, alla loro selvaggia libertà (senza leggi), sottomettersi a leggi pubbliche coattive e formare uno stato di popoli (*civitas gentium*), che si estenda sempre più fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra»²². Dall'altro lato egli parla di incompatibilità fra sovranità degli stati (ogni stato ha un superiore che comanda e un inferiore che obbedisce, e null'altro) e coattività esercitata nei confronti degli stati da una potenza ad essi superiore. Sono, come ognuno vede, proposizioni fra loro contraddittorie – possibilità giuridica di una *civitas gentium*, impossibilità giuridica della medesima –, e Kant non si avvedrebbe di affermare tesi macroscopicamente contraddittorie.

Ma si può fare un'altra ipotesi, che è armonica allo stile argomentativo del testo: e cioè che Kant afferma in un luogo ciò che vale secondo un'idea positiva della ragione, secondo ciò che la metafisica dei costumi prescrive come diritto razionale dei popoli; in un altro luogo afferma ciò che vale «secondo la loro idea del diritto internazionale», secondo quel preteso diritto che senza una connessione con il «libero federalismo» non merita il nome «di diritto internazionale, se si deve dare a questo ancora un qualche significato»²³, e che «non significa propria-

21. *ZeF.*, VIII, 354, 7-15.

22. *ZeF.*, VIII, 357, 5-11.

23. *ZeF.*, VIII, 356, 32-34.

mente nulla» se è inteso come *jus belli*²⁴. Non dobbiamo ignorare che Kant vuol sostituire un diritto pubblico dei popoli, nel senso pieno e perentorio della parola 'diritto', a un preteso diritto, che inteso come *jus belli* non significa nulla. Kant parla di uno *jus gentium*, *Völkerrecht*, che per significare qualcosa dev'esser collegato all'idea di federalismo (e noi intendiamo confederazione). In quest'ambito teorico – in cui consiste la seconda parte del diritto pubblico – i popoli sono costituiti come stati sovrani, che danno vita a una confederazione da loro revocabile, e siamo quindi ancora nell'ambito dello *jus gentium* (collegato però al concetto di confederazione). Ora, se si pone in quest'orizzonte concettuale, Kant può concedere che non si possa esercitar coazione contro stati sovrani, i quali hanno tutti un superiore che comanda e un inferiore che obbedisce (e al di sopra di loro non c'è nessuno, perché la confederazione non dà vita ad un soggetto giuridico sovraordinato). Ma il problema si può risolvere secondo ragione abbandonando il malsicuro terreno dello *jus gentium*, comunque concepito, e passando al grado superiore e supremo del diritto pubblico teorizzato da Kant, che è lo *jus cosmopolitanum*, *civitas gentium*, *Völkerstaat*, nella sua duplice configurazione di *Universalmonarchie* (dispotica) e di *Weltrepublik*, repubblica mondiale. È il caso di procedere su questa via, e di lasciare il terreno di un diritto che regoli i rapporti tra i popoli considerandoli nella loro sovrana giuridicità, cioè come stati.

4. Lo stile argomentativo di Kant; l'argomentazione in *thesi* e in *hypothesi*

Il testo dell'art. 2 può essere compreso nella luce di una continua contrapposizione fra lo *jus gentium*, diritto internazionale positivo, praticato dagli stati nei loro rapporti, teorizzato da coloro che Kant chiama talora 'giuristi di mestiere'²⁵, e un *diritto razionale dei popoli*, che procede dalla pura idea del diritto, e che deve mantenersi coerente alla 'limpidezza' di questa sua

24. *ZeF.*, VIII, 356, 35-36.

25. *ZeF.*, VIII, 373, 21.

origine²⁶. A ben guardare, contro il primo è proprio diretta la seconda parte del *Conflitto delle facoltà* («Conflitto tra la facoltà filosofica e la facoltà giuridica»), che è volto a rispondere alla domanda «se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio»²⁷; alla quale il testo risponde affermativamente, ma non nel senso di un miglioramento per quanto attiene alla virtù, sibbene nel senso di una progressiva estensione dell'ordinamento repubblicano sulla terra. È questo problema, con questa prospettiva di risoluzione, e non altro, che giustifica l'inserimento del testo nel *Conflitto delle facoltà*; si tratta, in altre parole, del conflitto tra una visione del diritto internazionale secondo ciò che accade solitamente fra gli stati, secondo la natura fenomenica degli uomini (e teorizzato dai giuristi positivi, cioè nella facoltà di Giurisprudenza), e ciò che dovrebbe accadere fra popoli conviventi secondo ragione, cioè secondo la natura noumenica degli uomini (e questa teorizzazione non può avvenire che nella facoltà filosofica). In questo senso, il testo della parte seconda elabora una visione della storia futura come progressiva instaurazione di un ordinamento razionale sulla terra, che è anche una progressiva estensione di una pace perpetua fra le nazioni.

Come Kant giudichi il moderno *jus gentium*, che è soltanto *jus belli*, elaborato da «Grozio, Pufendorf, Vattel, ed altri», risulta già da quanto si è letto dell'art. 2. In questo stesso testo, Kant rileva come quel «loro codice, redatto in modo filosofico o diplomatico, non abbia o anche solo possa avere la menoma forza legale (poiché gli stati come tali non sono sottoposti a una coazione esterna comune)»²⁸. Essi sono *lauter leidige Tröster*, «null'altro che fastidiosi consolatori»²⁹; per poter essere considerati giuristi, dovrebbero dire che la condizione necessaria perché si possa parlare di diritto è l'esistenza di un'autorità superiore che lo faccia valere universalmente, con irresistibile forza coattiva: un'opera questa a cui possono accingersi soltanto gli stati, depositari della forza sovrana, della quale essi dovreb-

26. *ZeF.*, VIII, 351, 1-2.

27. I. KANT, *Der Streit der Fakultäten (= Streit)*, VII, 77, 79.

28. *ZeF.*, VIII, 355, 10-13.

29. *ZeF.*, VIII, 355, 9-10.

bero contrattualmente spogliarsi per cederla ad un potere ad essi superiore, al quale trasmetterebbero forza coattiva su se stessi: che è quanto fecero i nostri progenitori quando decisero di spogliarsi della loro libertà e forza selvaggia e si sottomisero a leggi pubbliche coattive. Questo si richiede dagli stati, perché possa parlarsi di un diritto dei popoli; e in questa prospettiva di pensiero non ha alcun peso l'argomento della incompatibilità fra una forza coattiva sovrastatuale e la forza coattiva già dispiegata all'interno degli stati, per il semplice motivo che i popoli non sarebbero più stati, o meglio, non sarebbero più stati sovrani nella maniera nota, ma sarebbero popoli aventi un qualche ordinamento giuridico, e che magari continuerebbero a chiamarsi stati, ma in senso nuovo che escludesse la piena sovranità (proprio come oggi si parla di stati all'interno dello stato federale). Rimane valida l'analogia tra uomini singoli e stati, entrambi depositari della forza, ed entrambi tenuti a cederla, per un imperativo categorico della ragione. Se poi gli uomini, per la loro natura fenomenica, dovessero esser tanto legati alla loro sovranità, da non fare quel che ordina la ragione con l'idea positiva della repubblica mondiale; se questo avvenisse, allora i popoli potrebbero pur sempre adottare – «perché non tutto vada perduto»³⁰ – la linea subordinata di un *foedus gentium*, *Völkerbund*, confederazione o lega di stati sovrani, che si accordino nel porre un limite alle guerre, ma secondo un legame sempre risolubile. Sarebbe una sconfitta della ragione, ma sarebbe sempre meglio di nulla, perché si tratterebbe di una soluzione che si pone sulla via di un'approssimazione all'idea positiva. Come scrive Kant, sarebbe un *surrogato negativo*³¹.

Ora, a questa contrapposizione fra il modo di pensare proprio di un diritto positivo dei popoli e il modo di pensare proprio di un diritto razionale dei popoli, dev'essere ricondotto il metodo argomentativo dell'art. 2; e non si deve certo ritenere che il modo di pensare di Kant, orientato verso un diritto derivante dalla ragion pura, possa, nella stessa sua mente, cedere alla visione di un diritto positivo dei popoli, che altro non è che il modo effettivo di comportarsi degli stati ed una teorizzazione

30. *ZeF.*, VIII, 357, 14.

31. *ZeF.*, VIII, 357, 15.

di giuristi che sono *lauter leidige Tröster*, «null'altro che fastidiosi consolatori» (*onerosi consolatores*, come gli amici di Giobbe, che volevano convincerlo che tutto è giusto nel mondo)³².

Inoltre, il procedimento argomentativo di Kant non è insolito: qui, nella *Pace perpetua*, lo si ritrova nella *Prima appendice*, quando è illustrato il contrasto fra il modo di pensare del moralista politico e il modo di pensare proprio del politico morale, in ordine ai rapporti fra gli stati. Scrive infatti Kant, esponendo il pensiero del moralista politico: «E così tutti i piani teorici per la costituzione di un diritto pubblico, internazionale e cosmopolitico, si risolvono in ideali vani e inattuabili, mentre una pratica, che si fondi sui principi empirici della natura umana, e non disdegni di trarre insegnamento per le proprie norme dal modo come va il mondo, può essa sola sperare di trovare un sicuro fondamento per la sua arte politica»³³. Ma subito dopo Kant espone il proprio pensiero, che è quello del politico morale, che non riduce ogni evento a meccanismo della natura e che non riduce alla politica tutta la sapienza pratica. La sapienza pratica sarà per lui derivata dalle idee della ragione.

Si è già detto che l'art. 2 della *Pace perpetua*, e in fondo tutto lo scritto, si basa sulla subordinazione della pratica alla teoria, in coerenza con il testo *Sul detto comune*. In quello scritto, e precisamente nella premessa, Kant respinge con vigore la convinzione che ciò che vale in teoria non valga nella pratica, e giudica uno «scandalo della filosofia» che tale convinzione sia espressa specialmente nelle materie morali, dove «si pretende di riformare la ragione mediante l'esperienza proprio in ciò che della ragione forma il più alto titolo di gloria»³⁴. È un modo di pensare che può esser tollerabile in un ignorante, ma non in un dotto. E Kant accenna ad un uso linguistico che è proprio del

32. *ZeF.*, VIII, 355, 9-10; vedi già *supra*, nota 29. Traduco secondo il suggerimento di Claudio Cesa («Studi kantiani», VII, 1994, pp. 225-226) a proposito della traduzione italiana di *Zum ewigen Frieden* ad opera di R. Bordiga, Milano, Feltrinelli, 1991, nella quale (p. 84, n. 13) la fonte delle parole *leidige Tröster* è indicata nella traduzione della *Bibbia* ad opera di Lutero, che in tal modo rendeva l'espressione *onerosi consolatores* della *Vulgata* (Job, 16, 2).

33. *ZeF.*, VIII, 371, 31-37.

34. *Gemeinspruch*, VIII, 277, 4-8.

mondo dei dotti, e scrive: «ciò si esprime spesso anche così: questo o quel principio vale *in thesi*, ma non *in hypothesis*»³⁵. Queste stesse espressioni, derivate dall'uso giuridico-forense, sono utilizzate da Kant a conclusione del testo dell'art. 2 della *Pace perpetua*. Dopo aver affermato che la ragione impone agli stati di «sottomettersi a leggi pubbliche coattive e formare uno stato di popoli (*civitas gentium*), che si estenda sempre più fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra»³⁶, Kant prosegue con il periodo conclusivo, che tra l'altro specifica il concetto di stato di popoli, *Völkerstaat*, *civitas gentium*, nell'ottimo fra gli stati, cioè in una repubblica, che quindi sarà detta repubblica mondiale, *Weltrepublik*. È esclusa pertanto, dai dettami della ragione (ed anzi è condannata nel primo supplemento alla *Pace perpetua* e nella *Religione*), l'altra possibile configurazione della *civitas gentium*, e cioè la *Universalmonarchie*, ritenuta da Kant costitutivamente dispotica³⁷.

Scrivono dunque Kant a conclusione del complesso argomentare dell'art. 2: «Ma poiché essi [gli stati], secondo la loro idea del diritto internazionale, non vogliono affatto questo e rigettano *in hypothesis* ciò che *in thesi* è giusto, così in luogo dell'idea positiva di una repubblica mondiale (*Weltrepublik*), perché non tutto debba andar perduto, fanno ricorso al surrogato *negativo* di una confederazione permanente e sempre più estesa, che ponga al riparo dalla guerra e arresti il torrente delle tendenze ostili contrarie al diritto, ma col continuo pericolo della sua rottura»³⁸. Gli stati non vogliono rinunciare alla loro forza sovrana, e ciò fanno «secondo la loro idea del diritto internazionale», che non è certamente l'idea della ragione ma la sua negazione fenomenica. Riconoscono che in teoria sarebbe giusto fare in modo da impedire le guerre, ma che nella pratica ciò è impossibile; più dottamente essi, o magari i loro giuristi, dicono che ciò è giusto *in thesi*, ma non vale *in hypothesis*. Ma lo dicono gli stati e i loro giuristi; non è certo Kant a pensare in tal modo. E non è un caso che lo scritto *Sul detto comune* concluda

35. *Gemeinspruch*, VIII, 276, 16-18.

36. *ZeF.*, VIII, 357, 9-11.

37. *ZeF.*, VIII, 367, 14; *Religion*, VI, 34, 27; 123, 30-31.

38. *ZeF.*, VIII, 357, 11-17.

la sua terza parte, in polemica con Mendelssohn, richiamando l'idea di uno stato universale. «Per parte mia (...) ho fiducia nella teoria risultante dal principio giuridico che indica quale dev'essere il rapporto fra gli uomini e gli stati e che raccomanda agli dei della terra questa massima: di condursi sempre nei loro conflitti in modo che un siffatto stato universale dei popoli (*allgemeiner Völkerstaat*) venga preparato e sia considerato possibile (*in praxi*) e tale da poter esistere. Al tempo stesso e inoltre (*in subsidium*) io ho fiducia nella natura delle cose, la quale costringe anche quelli che spontaneamente non vogliono (*fata volentem ducunt, nolentem trahunt*)»³⁹.

5. *Precisazioni sull'idea di una repubblica mondiale nella 'Pace perpetua' e negli scritti ad essa complementari*

La *Pace perpetua* contiene importanti nozioni per una definizione della repubblica, sia sul piano interno, sia sul piano cosmopolitico. L'art. 1 definisce la repubblica, implicitamente, come quella «costituzione in cui il suddito è cittadino»⁴⁰, e che pertanto non fa differenza fra cittadini passivi e cittadini attivi: ciò è richiesto dal fine della pace perpetua, per il cui raggiungimento tutti dovranno pronunciarsi su eventuali dichiarazioni di guerra; e dalla prospettiva metafisica di una coesistenza dell'uomo con altri esseri intelligibili, escludendo soltanto Dio⁴¹. Dal punto di vista strutturale, la repubblica sarà caratterizzata dalla divisione dei poteri (anche se l'art. 1 parla soltanto di divisione tra creazione e applicazione del diritto)⁴² e dalla rappresentanza entro il potere legislativo. L'art. 2 specifica meglio la divisione dei poteri, parlando di potere legislativo, esecutivo e giudiziario⁴³; e ciò fa proprio introducendo il concetto di una repubblica che disciplini la convivenza tra i popoli della terra, e diri-

39. *Gemeinspruch*, VIII, 313, 7-14.

40. *ZeF.*, VIII, 351, 13-14.

41. *ZeF.*, VIII, 351, 1-13.

42. *ZeF.*, VIII, 352, 14-16.

43. *ZeF.*, VIII, 356, 24-27.

ma coattivamente le loro controversie, per il quale compito è necessario il potere giudiziario. Ad una simile costituzione spetta il nome di *repubblica mondiale* (*Weltrepublik*), che compare nelle ultime righe dell'art. 2, per designare l'*idea positiva* derivante dalla pura ragione, in contrapposizione del *surrogato negativo* di una confederazione. Perciò si può dire che Kant dà la più precisa definizione della repubblica quando prospetta uno stato che raggruppi i popoli della terra.

La *Metafisica dei costumi* riprende questo concetto, ma più allusivamente, e senza un termine così forte e preciso come quello di repubblica mondiale. Essa conclude significativamente l'esame dell'intero diritto pubblico con il riferimento alla pace perpetua, per menzionare quella costituzione che pare la più adatta a quello scopo («forse il repubblicanesimo di tutti gli stati presi insieme e in particolare [*vielleicht den Republikanismus aller Staaten samt und sonders*])⁴⁴. E le parole finali del § 61 costituiscono quasi un passaggio dallo *jus gentium* allo *jus cosmopoliticum*, con quell'allargamento di prospettiva teorica cui si è prima accennato, e che si potrebbe dire passaggio dalla sovranità degli stati alla sovranità della repubblica mondiale. Quelle parole finali fanno una importante precisazione terminologica sul modo in cui può essere intesa la parola *Kongreß* secondo le diverse esperienze politiche: considerazioni che a mio avviso sono solitamente fraintese, perché vi si legge il rifiuto e non l'accettazione del modello costituzionale degli Stati d'America. «Ma sotto il termine *congresso* (*Congreß*) viene qui intesa soltanto una assemblea (*Zusammentretung*) volontaria, in ogni tempo *risolubile* (*auflösliche*), di diversi stati, non una unione (*Verbindung*) tale che (come quella degli Stati americani) è fondata su una costituzione statutale, e perciò indissolubile (*unauflösliche*); — unicamente attraverso il quale [*durch welchen allein*, grammaticalmente collegabile soltanto a *Congreß*, e da intendere: unicamente attraverso il quale (ultimo tipo di) congresso] può venir realizzata l'idea di un istituendo diritto pubblico dei popoli, per decidere le loro controversie in modo civile, come dire (*gleichsam*) attraverso un processo, non in modo

44. *MdS.*, «Rechtslehre», *Beschluß*, VI, 354, 30-31.

barbarico (al modo dei selvaggi), cioè attraverso la guerra»⁴⁵. Come si vede, è qui la stessa concezione dell'art. 2 della *Pace perpetua*, là dove è prospettato un procedimento giuridico che presuppone la tripartizione dei poteri. Ed è per tale ragione che il § 62, primo ed unico del diritto cosmopolitico, incomincia con le parole, immediatamente collegate alle precedenti ora viste: «Questa idea razionale di una comunità generale, *pacifica*, quand'anche non ancora amichevole, di tutti i popoli della terra, che possono venir tra loro in rapporti effettivi, è non tanto filantropica (etica), bensì un principio *giuridico*»⁴⁶.

A questa concezione, qui puramente morale e più precisamente giuridica, il *Conflitto delle facoltà*, come già la *Pace perpetua*, aggiunge una prospettiva di filosofia della storia, dove la Provvidenza è vista come apportatrice, *in subsidium* agli sforzi morali del genere umano, di una comunità ispirata a «genuini principi giuridici»⁴⁷: la si potrà dire «ideale platonico (*respublica noumenon*)»⁴⁸. Una tale «società civile» si allargherà in seguito anche ai popoli nei loro rapporti reciproci, fino a dar vita ad un «intero cosmopolitico, cioè un sistema di tutti gli stati», come già si esprimeva il § 83 della *Critica del Giudizio*⁴⁹.

Man mano che Kant si avvia a pensare secondo un tale ideale cosmopolitico-repubblicano, scompare parallelamente il timore del dispotismo, che molte volte frena il suo slancio cosmopolitico. In vari scritti esso compare: tra quelli da noi esaminati, lo troviamo ancora nel *Detto comune*, e precisamente nella polemica con Mendelssohn; lo troviamo nella *Religione* e nella stessa *Pace perpetua* al primo Supplemento⁵⁰.

In tali due ultimi luoghi il timore di un dispotismo su scala mondiale, o almeno amplissima, è però collegato al concetto settecentesco di *Universalmonarchie*⁵¹, e spinge Kant, nel pri-

45. *MdS.*, «Rechtslehre», § 261, VI, 351, 1-8. Su questo passo, qui tradotto da me, vedi in seguito *Appendice 2*.

46. *MdS.*, «Rechtslehre», § 62, VI, 352, 6-9.

47. *Streit*, II, 10, 367.

48. *Streit*, II, 8, 364.

49. I. KANT, *Kritik der Urteilskraft*, § 83, V, 432, 28-37.

50. *Religion*, VI, 123, 25-31; *Zef.*, VIII, 367, 8-17.

51. *Religion*, VI, 34, 27; 123, 30-31; *Zef.*, VIII, 367, 14 (v. *supra*, nota 37).

mo supplemento, fino a preferire l'attuale diritto internazionale come *jus belli*, nella stessa *Pace perpetua* bollato come non-diritto. Ma la repubblica, sappiamo, è l'alternativa al dispotismo, e l'idea della ragione, essendo repubblicana, spinge gli uomini alla coesistenza del massimo di libertà secondo leggi⁵², e non già al dispotismo. L'azione morale è sempre insidiata dalle inclinazioni fenomeniche; e certamente potrà accadere che una *libido dominandi* insidii la libertà repubblicana. Ma non pare questa un'obiezione valida sul piano trascendentale, su cui si pone l'argomentazione morale di Kant. La ragion pura pratica dà i suoi imperativi; starà agli uomini, alla loro prudenza, escogitare argini al prepotere dei reggitori dello stato; e la Provvidenza agirà anche attraverso le tendenze egoistiche financo di un popolo di diavoli, i quali avvertiranno, con la loro intelligenza, che un sistema repubblicano è quello che meglio li garantisce nelle loro imprese.

Accanto alla *Pace perpetua*, per ardimento del disegno politico e per altezza della prospettiva metafisica, va collocata la *Religione entro i limiti della mera ragione*. Si trovano qui le definizioni più accurate, relativamente al linguaggio giuridico kantiano, di una repubblica mondiale; e potremmo anche dire di una repubblica federale mondiale. Nel paragrafo che si occupa del male radicale, troviamo il cenno al «chiliasmo filosofico, che spera in uno stato di pace perpetua, fondato su una confederazione di popoli come repubblica mondiale (*Völkerbund als Weltrepublik*)», la quale in nota è ancor meglio precisata come «unione di stati (repubblica di liberi popoli confederati)»: *Staatentverein (Republik freier verbündeter Völker)*⁵³. Nell'architettura della *Religione*, la repubblica mondiale sta accanto alla chiesa universale; e questo parallelismo si estende fino al convergere delle due istituzioni verso una duplice purezza – dalla coazione, per la repubblica⁵⁴, dalla superstizione, per la chiesa⁵⁵ –; quella duplice purezza, che sarà propria soltanto della respu-

52. *KRV*, III, 248, 29-31.

53. *Religion*, VI, 34, 14, 32-33.

54. *KRV*, III, 248, 11-19.

55. *Religion*, VI, 101, 35.

blica universalis noumenon e della *ecclesia universalis noumenon*. Ma non sarà possibile in questa vita terrena; e nella vita eterna *respublica* ed *ecclesia* si riuniranno nella beatitudine del regno dei fini.

GIULIANO MARINI